

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 572-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Ambiente
(RUFFOLO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro
(AMATO)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(DE ROSE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(PANDOLFI)

col Ministro dei Trasporti
(MANNINO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
(VIZZINI)

col Ministro per gli Affari Regionali
(GUNNELLA)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**
(RUBERTI)

(V. Stampato n. 572)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 agosto 1988
(V. Stampato Camera n. 3117)*

modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1989 previo stralcio degli articoli 6 e 8, commi 1 e 2, deliberato dalla Commissione stessa nella seduta dell'11 maggio 1989 (V. Stampati Camera n. 3117-bis e n. 3117-ter)

ed unificato con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 337, 1454 e 1753)

d'iniziativa dei deputati BOTTA, DE LORENZO, MANFREDI, FERRARINI, CERUTTI, ANGELINI Piero, PAGANELLI, LUSETTI, PIERMARTINI, REBULLA, MARTUSCELLI, BONSIGNORE, GALLI, D'ADDARIO, MILANI e FORNASARI (337); DE LORENZO e BATTISTUZZI (1454); DE LORENZO, CERUTTI, LODIGIANI, GALASSO e PIRO (1753)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1989*

Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990

TITOLO I

**PROGRAMMAZIONE
DELL'INTERVENTO PUBBLICO
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Art. 1.

*(Programma triennale
per la tutela dell'ambiente)*

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) propone al CIPE per l'approvazione il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, con riferimento al triennio successivo.

2. Il programma triennale contiene le disposizioni di indirizzo e le priorità dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente; opera il coordinamento della spesa per l'ambiente di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli enti pubblici economici; fissa i criteri per l'attuazione della legislazione di programmazione e di quella di spesa nella politica ambientale.

3. Le indicazioni contenute nel programma triennale costituiscono disposizioni di indirizzo per gli atti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente

Art. 1.

(Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

2. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti Commissioni dell'aggiornamento annuale, il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.

3. Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

compresi quelli emanati dal Ministro dell'ambiente, e per quelli emanati dalle Regioni in relazione alle funzioni proprie e a quelle loro delegate dallo Stato. Inoltre, esse costituiscono, per le Regioni e gli enti locali, parametri per accedere ai finanziamenti previsti dal programma triennale ed a quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. La proposta di programma triennale è predisposta sulla base dell'istruttoria compiuta dal Comitato permanente per l'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, all'uopo costituito presso il Ministero dell'ambiente. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dei Ministri per gli affari regionali, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del tesoro, dei trasporti e del turismo e dello spettacolo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ANCI, da uno dell'UPI, da uno dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e da uno dell'Associazione nazionale delle bonifiche.

5. L'attività istruttoria del Comitato permanente è svolta prioritariamente sulla base delle risultanze delle relazioni sullo stato dell'ambiente, nonché dei singoli piani di settore comunque interessanti la tutela dell'ambiente che le Amministrazioni rappresentate sono tenute a comunicare. Il Ministro dell'ambiente disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato permanente, che può organizzare la propria attività attraverso gruppi di lavoro.

6. Il programma triennale viene aggiornato ed integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con le stesse procedure previste per la sua adozione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonché risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4.

4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro dell'ambiente definisce annualmente, con proprio decreto ed in ottemperanza alle indicazioni del programma triennale, l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'attuazione del programma medesimo e, ove occorra, le modalità di tale utilizzo. Gli stanziamenti sono determinati annualmente ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.

8. Nella prima attuazione, il programma triennale, riferito al periodo 1989-1991, sarà deliberato, sulla base dei dati e delle risultanze comunque raccolte e disponibili, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Spesa statale per l'ambiente)

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali».

Art. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente)

1. All'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Un apposito allegato al bilancio regionale reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Spesa statale per l'ambiente)

1. *Identico:*

«*Identico:*

a) *identica;*

b) *agli studi di impatto ambientale».*

Art. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente)

1. Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2. Le regioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo, in particolare, in evidenza: le quote destinate agli studi di impatto ambientale; quelle finalizzate alla ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali, nonchè quelle relative all'istituzione ed al funzionamento dei corsi regionali per la formazione professionale di tecnici della sicurezza e della difesa dell'ambiente».

Art. 4.

(Procedure per l'attuazione concertata del programma triennale)

1. Il Ministro dell'ambiente, delegato all'attuazione del programma triennale, assume a tal fine ogni opportuna iniziativa. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più Amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma.

2. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonchè i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti parteci-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

Art. 4.

(Attuazione concertata del programma)

1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonchè le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

3. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

panti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministro dell'ambiente vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

4. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno col programma triennale, il Ministro dell'ambiente esprime parere obbligatorio sulla proposta di accordo di programma, avanzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbia rilevanza rispetto agli indirizzi programmatici nel settore della tutela dell'ambiente.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE ISTITUTIVA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 5.

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da fenomeni di grave alterazione degli equilibri ecologici, con compromissione delle risorse naturali, dell'acqua, dell'aria e del suolo, anche per la presenza di fattori che possano indurre eventi catastrofici, sono di-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

Art. 5.

(Interventi nel Mezzogiorno)

1. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto alle priorità del programma. Gli interventi che hanno rilevanza rispetto agli indirizzi del programma predetto sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. *Identico:*

«Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

chiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate. Le Regioni stesse possono assumere l'iniziativa per l'adozione della proposta da parte del Ministro dell'ambiente. La deliberazione fissa il termine per l'approvazione del piano di risanamento ambientale dell'area ed i criteri destinati ad indirizzare l'azione del Ministro dell'ambiente per la formazione del piano medesimo, con particolare riferimento alla partecipazione delle Università e degli istituti pubblici di ricerca e di studio. Gli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione sono perimetrati in cartografia in scala non inferiore a 1:25.000.

3. Il piano di risanamento ambientale dell'area è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con le Regioni interessate. Esso è predisposto sulla base delle indagini fisico-territoriali e del censimento degli interventi, aventi rilevanza rispetto all'obiettivo del risanamento ambientale dell'area, in corso di attuazione, o comun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro 30 giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

que programmati, da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli altri soggetti pubblici e privati e dei consorzi di bonifica.

4. Il piano di risanamento, di cui al comma 3, determina:

a) gli obiettivi degli interventi di risanamento e prevenzione, specificando le misure idonee a ridurre i fattori di alterazione ecologica e ad affrontare, alla loro fonte, i fenomeni di inquinamento. Qualora tra gli interventi di risanamento e prevenzione fossero previste misure di riduzione, in tutto o in parte, di attività produttive, indica le iniziative opportune per salvaguardare le esigenze della produzione e della occupazione;

b) le modalità e le forme organizzative degli interventi da realizzare, assicurando la partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati;

c) le misure per il coordinamento tra gli interventi censiti, anche se relativi ad aree limitrofe, e quelli programmati;

d) l'articolazione per progetti e per opere dei nuovi interventi;

e) le modalità di finanziamento dei nuovi interventi;

f) la stima dei danni contro l'ambiente e il patrimonio pubblico al fine di promuovere eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato fenomeni di cui al comma 1.

5. Per la coordinata attuazione del piano di risanamento può essere applicata la procedura dell'accordo di programma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. L'adozione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Al fabbisogno finanziario annuale per le istruttorie tecniche concernenti l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nonché per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento, si fa fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinato ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato».

Art. 6.

(Integrazione del
Consiglio nazionale per l'ambiente)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta, dopo la lettera d), la seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

Soppresso.

Stralciato (V. Atto Camera n. 3117-bis).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«*d-bis*) quattro rappresentanti della imprenditoria e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

Art. 7.

(Sistema informativo nazionale per l'ambiente)

1. Fino alla riforma dei servizi tecnici nazionali è realizzato presso il Ministero dell'ambiente il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINPA). Esso ha per scopo la conoscenza dell'ambiente e delle sue trasformazioni attraverso il coordinamento dei sistemi informativi regionali ed anche ai fini della programmazione degli interventi rilevanti dal punto di vista ambientale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a costituire il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRPA), che raccoglie ed elabora i dati e le informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle sue trasformazioni nell'ambito del rispettivo territorio e ne assicura la divulgazione al pubblico, al fine di rendere effettivo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso all'informazione sull'ambiente.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, delibera gli indirizzi e le misure necessari per assicurare l'omogeneità dei criteri e dei metodi di raccolta, trattamento, archiviazione e rappresentazione dei dati, il coordinamento e l'integrazione dei sistemi informativi regionali, sia tra loro che con i sistemi informativi e le banche dati in materia ambientale esistenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali, le unità sanitarie locali, gli enti pubblici anche economici, nonché presso gli organismi internazionali e presso le Comunità europee.

4. Il CIPE definisce altresì le priorità di intervento ai fini del potenziamento dei sistemi informativi ambientali e dei servizi tecnici che operano nel settore.

5. In attuazione delle delibere del CIPE di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (V. articolo 13 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

regioni possono stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati, di provata capacità e specializzazione, per la realizzazione della base di dati, la loro gestione e l'approntamento della attività di supporto alla attività di elaborazione dei dati.

6. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la spesa di lire 35 miliardi per il 1989 e di lire 30 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

(Fondazione per l'informazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, al fine di concorrere alla più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, promuove la costituzione di una fondazione di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile, denominata «Fondazione per l'informazione ambientale», in prosieguo detta Fondazione. Scopi della Fondazione sono la promozione e la attuazione di azioni di informazione e divulgazione ambientale di interesse collettivo, anche di intesa con il Ministero dell'ambiente, previa stipula di apposita convenzione.

2. Lo statuto della Fondazione, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dovrà prevedere che:

a) il patrimonio sia costituito esclusivamente con il conferimento di capitali da parte di enti pubblici;

b) la maggioranza dei componenti degli organi della Fondazione sia designata dal Ministro dell'ambiente e siano previsti rappresentanti di enti pubblici cointeressati alla informazione e divulgazione ambientale, delle Regioni e delle associazioni ambientaliste

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato (V. Atto Camera n. 3117-bis).

Stralciato (V. Atto Camera n. 3117-bis).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) le azioni ed i servizi di informazione e divulgazione ambientale, da svolgere anche in collaborazione con Regioni ed enti locali, siano di interesse nazionale;

d) sia istituito un organo di revisione e controllo della gestione amministrativa composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno designato dal Ministro dell'ambiente tra i dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato;

e) il Consiglio dei ministri possa disporre lo scioglimento in base a motivata deliberazione;

f) la dotazione patrimoniale iniziale derivi dal conferimento da parte dello Stato di lire 12 miliardi e 500 milioni da erogare nel biennio 1989-1990 nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno.

3. Per l'attuazione dei programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, per il biennio 1989-1990, di lire 12 miliardi e 500 milioni, nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno.

TITOLO III

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 9.

(Interventi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico)

1. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1990, al completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, primo comma, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 7.

(Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico)

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce direttive per la elaborazione di interventi per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane identificate dalle intese di cui all'articolo 4. Le intese definiscono, altresì, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitorag-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Nel triennio 1988-1990, le Regioni, anche su proposta delle province e dei comuni, hanno facoltà di chiedere al Ministero dell'ambiente il concorso al finanziamento di interventi di particolare urgenza per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico di aree caratterizzate da un eccezionale grado di inquinamento.

3. Gli interventi proposti ai sensi del comma 2 devono essere inseriti in programmi urgenti di risanamento acustico, atmosferico ed idrico, da redigersi da parte delle Regioni sentite le province. Essi possono anche derivare dai piani generali previsti dalle specifiche leggi in materia. Gli stessi programmi urgenti devono prevedere:

a) le strategie di azione che possano avere effetti di riduzione di più tipi di inquinamento e del maggior numero di agenti inquinanti;

b) la adozione, sulla base della ricognizione delle emissioni inquinanti e della loro importanza specifica, di interventi volti all'abbattimento alla fonte delle emissioni in questione;

c) i criteri per la gestione degli impianti ecologici esistenti per assicurare l'efficienza del loro funzionamento;

d) la individuazione e l'applicazione delle procedure di controllo sulle fonti delle emissioni inquinanti;

e) la stima dei benefici, in termini di riduzione dell'inquinamento, del complesso degli interventi individuati e la verifica della conformità con gli obiettivi di qualità ed i limiti alle emissioni previsti dalla normativa vigente;

f) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate.

4. I programmi urgenti di risanamento acustico devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento delle emissioni sonore ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti da norme di legge, il conseguimento dell'obiettivo di livelli di rumorosità, per quanto concerne l'esposizione al rumore dell'ambiente esterno e quella al rumore negli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gio, nonchè, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni nei limiti vigenti. A tale scopo è data preferenza a interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, a misure relative ai mezzi di trasporto pubblico, con priorità per lo sviluppo dei mezzi a trazione elettrica o a metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati e di misure di interconnessione delle reti, nonchè agli interventi per la fluidificazione del traffico privato.

2. I progetti degli interventi sono sottoposti a valutazione tecnica da parte della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per le finalità del presente articolo, nonchè per l'elaborazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

Art. 8.

(Piani di risanamento idrico)

1. Il programma triennale definisce le direttive ed i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183.

2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, di lire 200 miliardi per il 1990 e di lire 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ambienti abitativi, inferiori ai limiti che saranno fissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I programmi urgenti di risanamento atmosferico hanno carattere di stralcio che anticipa i piani di risanamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1983. I citati programmi urgenti devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al censimento di emissioni di fumi, gas e polveri ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che nell'ambiente esterno i livelli nell'aria degli inquinanti, oggetto degli interventi, siano inferiori ai limiti previsti dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

6. I programmi urgenti di risanamento idrico, che anticipano o danno attuazione al piano generale di risanamento delle acque previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, devono assicurare, entro le aree prescelte, oltre al catasto degli scarichi ed il loro contenimento alla fonte entro i limiti previsti dalla normativa vigente, che i livelli di inquinamento dei corpi idrici siano inferiori ai requisiti imperativi di qualità previsti dalla direttiva CEE n. 78/659 per le acque ciprinicole e, in mancanza, ai valori guida previsti per tali acque dalla citata direttiva CEE. Per le acque da destinarsi alla produzione per uso potabile, i programmi devono assicurare, il raggiungimento di livelli di inquinamento inferiori ai requisiti imperativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, per le acque di categoria A1 e, in mancanza, ai valori guida previsti, per le acque di categoria A2, dal citato decreto presidenziale. Per le necessità del bacino idrografico del fiume Po si provvede ai sensi del Titolo V. Per quanto riguarda la laguna di Venezia il programma di risanamento è predisposto dalla Regione Veneto nell'ambito di un accordo di programma coordinato dal Ministro dell'ambiente e gli interventi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

necessari, ivi compresi quelli relativi alla riduzione dell'inquinamento diffuso, devono interessare tutto il bacino scolante nella laguna stessa ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

7. Per la prima attuazione del presente articolo, le Regioni interessate trasmettono al Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i progetti immediatamente eseguibili per l'attuazione dei programmi. Tali progetti possono essere anche quelli presentati al FIO per il finanziamento. Per l'ulteriore attuazione, nei successivi novanta giorni, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa i criteri di elaborazione dei programmi urgenti di risanamento e dei progetti di opere necessarie per la realizzazione dei programmi, le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle richieste, nonchè i criteri di valutazione dei progetti ed indica le risorse finanziarie disponibili nei successivi esercizi finanziari. Al fine della valutazione verrà data specifica considerazione agli interventi contemplanti misure urgenti per il risanamento acustico, atmosferico ed idrico nelle aree metropolitane e nei comuni di rilevante interesse turistico.

8. I progetti di opere per l'attuazione dei citati programmi di risanamento sono trasmessi dalla Regione competente per territorio al Ministero dell'ambiente secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Le richieste di finanziamento dei progetti devono essere corredate oltre che dal programma di risanamento relativo all'area territoriale cui si riferiscono gli interventi proposti, da una documentazione che illustri l'ordine di priorità e la funzione dei progetti nel contesto del programma al quale afferiscono.

9. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di finanziamento dei progetti, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Com-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

missione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con proprio decreto gli interventi ammessi al finanziamento.

10. Al fine delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relative agli scarichi nelle acque del mare, effettuati mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggio di fondali marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, il Ministro dell'ambiente, anche avvalendosi dell'Istituto di idrobiologia, dell'Istituto di ricerca applicata alla pesca e dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) di concerto con il Ministro della marina mercantile, procede entro il 31 dicembre 1990 all'elaborazione della mappa della contaminazione dei fondali marini dei principali porti italiani, alla ricognizione delle caratteristiche delle zone di mare potenzialmente destinate a ricevere tali materiali, nonchè alla definizione delle aree a tal fine destinate, nell'ambito ed in coerenza con il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. A partire dal 1° gennaio 1989 è vietato lo scarico effettuato mediante navi ed aeromobili nelle acque del mare di rifiuti industriali. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione allo scarico in mare dei materiali provenienti dalle operazioni di perforazione, coltivazione e produzione effettuate nei giacimenti petroliferi *off-shore* e dei materiali provenienti da dragaggio dei fondali marini o salmastri o da dragaggio di terreni litoranei emersi.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 73 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990; per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 70 miliardi per l'anno 1990.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

*(Ricerca ed innovazione tecnologica
in materia ambientale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone, in esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano nazionale di ricerca per la lotta all'inquinamento atmosferico. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del Fondo, per attività di ricerca applicata rilevanti per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua nonché allo sviluppo ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Collocato, in diversa formulazione, come articolo 11 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

affinchè la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 14 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonchè quelle di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE saranno modificate, al fine predetto, le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo.

Art. 11.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione)

1. È autorizzata la spesa di lire 122 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990 da destinarsi alla creazione di nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Almeno il 50 per cento della disponibilità è riservata ad iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le predette iniziative riguardano progetti per:

a) la salvaguardia, la valorizzazione, il recupero, la gestione di aree di particolare rilevanza ambientale, quali definite nel sistema dei parchi e delle riserve naturali, nazionali, regionali e interregionali, negli strumenti urbanistici adottati dai comuni o da loro consorzi, nei piani di sviluppo delle comunità montane, ovvero definite dai comuni in base a motivata deliberazione;

b) il potenziamento della gestione dei servizi di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi di competenza delle Regioni e degli enti locali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f), nonchè progetti concernenti la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali, anche regionali, il risanamento e l'ampliamento del verde urbano, il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle cave dismesse.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;

d) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri anche di ordine temporale e territoriale per la valutazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 definendo le modalità di presentazione dei progetti stessi.

4. I progetti previsti al comma 2 sono predisposti da Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, Regioni, province, enti locali e loro consorzi, consorzi di bonifica, agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, enti pubblici di ricerca, Università, enti parco nazionali, regionali e interregionali, organismi di gestione delle aree protette, aziende municipalizzate ed associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tutti i progetti che abbiano incidenza sul territorio debbono essere corredati dal parere favorevole dei comuni e delle comunità montane, da rendersi entro trenta giorni dalla domanda.

5. I progetti di cui al comma 2 sono corredati da un programma formativo nel campo di studio e ricerca cui si riferisce l'iniziativa, da predisporre e realizzare preferibilmente in collaborazione con le Università e le Regioni. Esse sono attuate da cooperative di produzione e lavoro, costituite per almeno sette decimi da giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni compiuti all'atto della presentazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti parco e dai soggetti pubblici gestori di riserve naturali.

4. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne del progetto, ovvero da Regioni, da enti locali o da imprese pubbliche e private, che per l'attuazione dei progetti assumono giovani aventi l'età sopra indicata, con contratto a termine di durata pari al periodo di realizzazione del progetto medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 4 presentano semestralmente, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, alle Regioni competenti per territorio i progetti redatti secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3. Le Regioni esprimono parere sull'ordine di priorità delle iniziative in relazione all'interesse ambientale dell'intervento proposto ed alla realtà occupazionale della Regione interessata. In caso di inadempimento delle Regioni a statuto ordinario, il Ministro dell'ambiente fissa un termine per la trasmissione delle istanze ad esse presentate dai soggetti di cui al comma 4 e si sostituisce nelle conseguenti valutazioni. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, fermo restando il rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

7. La istruttoria dei progetti trasmessi dalle Regioni è effettuata dal Ministro dell'ambiente, il quale si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche per quanto attiene all'ordine di priorità dei progetti da ammettere al finanziamento.

8. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 7, formula la proposta da sottoporre al CIPE, che delibera sull'attribuzione dei finanziamenti.

9. Il Ministero dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento. In dette convenzioni sono previste, in particolare, le modalità di erogazione degli acconti, del saldo, quelle di controllo della regolare esecuzione degli interventi, nonché quelle concer-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, all'impresa o cooperativa che ha realizzato l'intervento stesso.

10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, l'impegno finanziario di ogni progetto, gli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e le qualifiche professionali dei giovani impiegati.

Art. 12.

(Carta geologica)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

Art. 13.

(Formazione nel settore ambientale)

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la formazione dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti della pubblica Amministrazione nel settore ambientale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

6. Per l'attuazione, ivi compresa la elaborazione, dei progetti di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1989, di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

(Collocato, in diversa formulazione, come comma 1 dell'articolo 14 del presente testo).

(Collocato, in identica formulazione, come comma 2 dell'articolo 14 del presente testo).

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. A tal fine il Ministro dell'ambiente stipula convenzioni, anche pluriennali, con Università, istituti nazionali e regionali, centri di educazione e formazione, scuole di specializzazione di provata e riconosciuta competenza in materia ambientale.

3. Le Università, gli istituti, i centri e le scuole allegano alle convenzioni di cui al comma 2 i programmi di formazione distinti per tipologie formative, durata e caratteristiche culturali dei corsi.

4. I contenuti formativi dei corsi debbono associare attività teoriche ad esperienze pratiche.

5. I corsi di durata superiore a dieci mesi si concludono con prove finali ed ai partecipanti che abbiano superato le prove è rilasciato un attestato che ha valore ai fini dello sviluppo di carriera, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Art. 14.

(Materiale informativo a carattere didattico)

1. Ogni anno, il Ministero dell'ambiente, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con le Regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle Università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

TITOLO IV

PARCHI

Art. 15.

(Istituzione di nuovi parchi nazionali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa della legge-quadro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 10.

(Parchi nazionali)

1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislati-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sui parchi e le riserve naturali prevista dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro dell'ambiente, onde assicurare la tutela e la gestione del patrimonio naturale del Paese e promuovere il raggiungimento di obiettivi scientifici, educativi, culturali e sociali, propone, d'intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali territorialmente interessati, l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei monti Sibillini e del parco marino del golfo di Orosei.

2. Per la finalità e con le procedure di cui al comma 1, e nel rispetto della disposizione del presente Titolo, il Ministro dell'ambiente propone:

a) entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione del Parco nazionale dell'Aspromonte, comprendente:

1) la zona aspromontana del Parco nazionale della Calabria, istituito con la legge 2 aprile 1968, n. 503;

2) la restante parte del massiccio aspromontano, ivi compresa la dorsale appennina di congiungimento alle Serre catanzaresi;

3) tutte le aree idonee a dare una configurazione unitaria e continuativa tra le zone montane prima indicate e la fascia costiera territorialmente interessata;

b) la costituzione di altri parchi, anche interregionali, ed in particolare dei Parchi del delta del Po nonchè del Falterona, Campigna e Foreste casentinesi.

3. Qualora si tratti di parchi marini, il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

(Provvedimento istitutivo del parco)

1. I parchi di cui all'articolo 15 sono istituiti, espletate le procedure ivi previste, con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Con il provvedimento istitutivo del parco, di intesa con le regioni sono approvate :

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) la perimetrazione provvisoria dei limiti territoriali del parco, descritta in cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;

b) le necessarie misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, definite in modo graduato e correlate alle esigenze delle singole situazioni territoriali e alle finalità del parco;

c) l'istituzione dell'ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico regolato da uno statuto che preveda come organi il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti.

3. Il provvedimento istitutivo del parco ne individua la sede amministrativa.

4. Le riserve naturali dello Stato che si trovano incluse nel territorio dei Parchi saranno gestite d'intesa con gli Enti gestori dei parchi stessi.

5. Lo statuto del parco, di cui al comma 2, lettera c), sarà conforme alle prescrizioni del presente Titolo.

6. Gli enti parco sono iscritti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvi gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un più razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

Art. 17.

(Organi del parco)

1. Il Ministro dell'ambiente nomina con proprio decreto:

- a) il presidente del parco;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la commissione tecnico-scientifica;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente del parco è nominato, d'intesa con la Regione interessata, tra persone particolarmente qualificate in materia di tutela dell'ambiente.

3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente del parco e da quindici consiglieri,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prescelti fra persone qualificate in materia di ambiente. I consiglieri sono designati per due terzi fra persone indicate dal Ministro dell'ambiente, dalle Regioni e dagli enti locali interessati e, per il rimanente terzo, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale per l'ambiente assicurando la presenza di rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute e delle organizzazioni professionali dell'agricoltura più rappresentative. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. La commissione tecnico-scientifica è composta di non più di nove membri, esperti in discipline afferenti alla tutela dell'ambiente e del territorio, scelti fra rose di nomi indicati da Università e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato d'intesa con la Regione interessata ed è formato da tre componenti prescelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

6. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni. Essi dovranno uniformarsi agli assetti definiti dalla legge-quadro sui parchi e le riserve naturali, di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 18.

(Attribuzioni degli organi del parco e norme organizzative)

1. Il consiglio direttivo nomina:

- a) la giunta esecutiva;
- b) il direttore del parco;
- c) i componenti dell'Ufficio di piano.

2. Il direttore del parco è nominato fra persone di provata qualificazione in materia di tutela dell'ambiente nella prima seduta del consiglio direttivo, con incarico a termine. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni. È altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria ammini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

strazione, provvede a far conoscere i vincoli ed i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari, dirige i servizi ed adotta, nell'ambito delle sue competenze, le misure, anche d'urgenza, necessarie al migliore funzionamento del parco.

3. La commissione tecnico-scientifica formula agli organi di gestione del parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonché sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

5. Per lo svolgimento delle attività relative alla prima attuazione, il consiglio direttivo provvede alla costituzione di un Ufficio di piano composto da tecnici di particolare qualificazione ambientale. Essi operano nel rispetto dei termini e delle direttive fissate nel provvedimento di designazione.

6. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, viene promossa la costituzione della consulta del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea gli esponenti locali elettivi ed i rappresentanti locali delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale nonché delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La consulta, presieduta dal presidente del parco, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La direzione dell'ente parco assicura i servizi di segreteria della consulta.

7. Lo statuto del parco definisce le ulteriori e particolari attribuzioni del presidente del parco nonché la struttura organizzativa del parco medesimo e della consulta del parco.

8. Il Corpo forestale dello Stato è impiegato, in conformità alle leggi vigenti, per la vigilanza del parco.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 15, comma 1, nonchè per collaborare con il Corpo forestale alla vigilanza delle aree protette, l'ente parco può richiedere l'utilizzazione di giovani per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.

Art. 19.

(Piano territoriale del parco)

1. Il piano territoriale del parco, in prosieguo denominato piano, indica gli obiettivi generali e di settore, le priorità degli interventi, le prescrizioni, le incentivazioni e i vincoli posti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, nonchè il perimetro definitivo del parco. Il piano potrà essere attuato e integrato attraverso piani di settore che hanno valore di piano particolareggiato la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti.

2. Il piano è adottato dal consiglio direttivo del parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro due anni dalla emanazione del provvedimento istitutivo, sentita la Regione interessata.

3. Dalla data della delibera di adozione del piano si applicano le misure di salvaguardia in ordine alla destinazione d'uso del territorio anche nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

4. Il presidente del parco, entro dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 3, dispone l'affissione del piano all'albo pretorio dei comuni interessati ed il deposito presso la segreteria dell'ente parco, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Dell'intervenuto deposito viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità. Chiunque abbia interesse può presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del deposito, osservazioni al piano avanti al consiglio direttivo che formula le proprie controdeduzioni con delibera motivata entro i successivi novanta giorni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Il presidente del parco, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la formulazione delle controdeduzioni, trasmette la delibera di adozione del piano e quella sulle osservazioni al Ministro dell'ambiente che, d'intesa con la Regione, approva il piano con proprio decreto. Il decreto non può contenere modifiche d'ufficio mentre può portare modificazioni conseguenti alla decisione sulle osservazioni presentate. Dell'avvenuta approvazione del piano viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e mediante altre idonee forme di pubblicità.

6. Le variazioni al piano sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua adozione ed approvazione.

7. Il piano tiene luogo, per i territori cui si riferisce, del piano paesistico regionale, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Le determinazioni del piano prevalgono su quelle del piano paesistico regionale, ove adottato.

8. Con le procedure stabilite dallo Statuto il Consiglio direttivo del Parco adotta il regolamento del parco, che disciplina l'esercizio delle attività pubbliche o private consentite e compatibili all'interno del parco nazionale. Il regolamento contempla le disposizioni necessarie per la migliore tutela della flora, della fauna e dell'ambiente naturale in genere, della quiete e del rispetto del luogo; pertanto saranno vietate quelle attività e quelle opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*.

9. Le determinazioni del piano che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione cartografica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. I comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle determinazioni del piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Bollettino Ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta approvazione del piano.

10. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzino le intese di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, con le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oppure, ove trattasi di Regione ad autonomia speciale o di provincia ad ordinamento autonomo, dalle corrispondenti disposizioni previste dalle norme di attuazione dei rispettivi Statuti.

Art. 20.

(Parchi interregionali)

1. Ai parchi interregionali di cui all'articolo 15, comma 2, si applicano le seguenti specifiche disposizioni:

a) il consiglio direttivo è composto per due terzi dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, eletti con voto limitato, e per un terzo da rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

b) per quanto riguarda i piani territoriali, la loro approvazione è demandata alle Regioni competenti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 21.

(Finanziamento statale)

1. Il Ministro dell'ambiente concede finanziamenti agli enti di gestione dei parchi nazionali, interregionali e regionali, sulla base di programmi e progetti per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei parchi, in relazione alla data della loro presentazione, ai tempi di attuazione, ai risultati ambientali conseguibili ed al consenso delle amministrazioni locali. Al fine di realizzare detti programmi e progetti il Ministro dell'ambiente può

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

promuovere appositi accordi di programma. Gli enti di gestione dei parchi devono presentare rendiconto delle spese effettuate evidenziando il raggiungimento degli obiettivi dei programmi e progetti finanziati.

2. La ripartizione della somma di lire 50 miliardi, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinata alla creazione di nuovi parchi nazionali e interregionali, è effettuata secondo quanto indicato nella delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale.

3. È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1989 e lire 35 miliardi per il 1990 per la costituzione di un fondo di dotazione, da utilizzare secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, a favore di enti che gestiscono i parchi nazionali e interregionali, così ripartito:

a) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

c) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore dei nuovi parchi indicati all'articolo 15, comma 1;

d) lire 10 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990 a favore degli ulteriori nuovi parchi nazionali ed interregionali indicati dalla delibera del CIPE di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale di cui 5 miliardi per il parco del Delta del Po;

e) lire 5 miliardi complessivi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990, a favore di altri parchi nazionali, interregionali, regionali e riserve naturali.

4. È autorizzata, per il biennio 1989-1990, la spesa di lire 50 miliardi, nella misura di lire 25 miliardi per anno, da destinare al finanziamento di investimenti a favore dei parchi nazionali, interregionali, regionali e di riserve naturali, sulla base di convenzioni urbanistico-ambientali stipulate dal Ministero dell'ambiente con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le Regioni per le proposte di nuovi parchi e con i soggetti gestori per i parchi esistenti, sulla base di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi istitutivi dei singoli parchi, della data di loro presentazione, dei tempi della loro effettuazione, dei risultati ambientali conseguibili, del consenso delle amministrazioni locali.

TITOLO V

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL BACINO DEL FIUME PO

Art. 22.

*(Conferenza interregionale permanente
per il risanamento e la tutela
del bacino idrografico del fiume Po)*

1. In attesa della approvazione della legge-quadro per la difesa del suolo e della legge speciale per il fiume Po, la Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1988, in prosieguo denominata Conferenza, adotta il piano di risanamento allo scopo di assicurare che gli interventi siano programmati ed attuati considerando l'intero bacino idrografico come un ecosistema unitario, e adempie agli ulteriori compiti previsti nel citato decreto. Alle riunioni della Conferenza partecipano con voto deliberativo i rappresentanti delle altre Regioni del bacino non indicati nel decreto medesimo qualora siano interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23.

(Piano di risanamento)

1. Il piano di risanamento ha lo scopo di:
a) fermare il progressivo degrado e, successivamente, migliorare la qualità delle acque

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

interne superficiali e sotterranee, esistenti nell'ambito del bacino del fiume Po, destinate all'alimentazione, all'irrigazione, a fini ricreativi e turistici;

b) fermare il progressivo degrado della qualità delle acque, soprattutto costiere, del mare Adriatico, specialmente nella sua parte centro-settentrionale;

c) coordinare gli interventi di attuazione del piano di risanamento con quelli operati dal Magistrato del Po per l'assetto idrogeologico del fiume sulla base degli studi effettuati per l'asta principale del fiume Po e per i suoi sottobacini.

2. Il piano di risanamento comprende, in particolare, gli interventi per:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nel bacino del fiume Po attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) incentivi per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la regolazione e la disciplina delle escavazioni che modificano il trasporto solido e la capacità di autodepurazione dei fiumi del bacino idrografico padano;

e) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali nelle aree fluviali anche per finalità ricreative e del tempo libero.

3. Per la redazione del piano di risanamento, il comitato tecnico, istituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988, procede:

a) alla elaborazione del quadro organico delle informazioni sulla situazione ecologico-ambientale del bacino del fiume Po, utilizzando le fonti e gli studi disponibili;

b) al censimento degli interventi in corso di attuazione, o comunque programmati o

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

definiti dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli enti locali e dai consorzi di bonifica;

c) alla formulazione di proposte per il coordinamento, l'unificazione e l'integrazione del sistema di monitoraggio e di informazioni ambientali per il fiume Po.

4. Il piano di risanamento si articola in programmi pluriennali; questi, a loro volta, in progetti di rilevanza interregionale - ivi compresi i progetti pilota - ovvero di rilevanza regionale e locale.

5. La Conferenza, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 3, adotta:

a) lo schema direttivo degli interventi di piano di lungo periodo;

b) il programma triennale degli interventi;

c) il programma annuale degli interventi.

6. Il primo programma triennale è riferito al periodo 1988-1990 ed il primo programma annuale al 1988.

Art. 24.

(Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto nomina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Segretario generale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, in prosieguo detto Segretario generale. Il Segretario generale è scelto tra i funzionari della carriera direttiva dello Stato o delle Regioni e resta in carica per un triennio.

2. Al Segretario generale sono affidati i seguenti compiti:

a) dare esecuzione alle decisioni del comitato tecnico e concorrere alle proposte di attività da esso dipendenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) coordinare lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni utili per la redazione del piano di risanamento, con particolare riferimento ai criteri ed agli obiettivi, da sottoporre anche alle previste approvazioni ministeriali, volti ad indirizzare le produzioni in agricoltura e nell'industria in modo compatibile con le esigenze di protezione del sistema ecologico fluviale;

c) svolgere le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da inserire nel piano di risanamento;

d) riferire alla Conferenza sullo stato di attuazione del piano di risanamento per l'esercizio dei poteri di vigilanza;

e) curare la raccolta dei dati relativi agli interventi e alle risorse messe a disposizione dallo Stato con finalizzazione immediata, ponendo in evidenza anche le spese facenti capo a tutte le Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi del Titolo I, quale spesa ambientale finalizzata al risanamento del bacino del fiume Po. In particolare, dovranno essere rilevate le spese relative agli interventi deliberati nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, quali individuate nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po ai sensi dell'articolo 8;

f) assumere la rappresentanza esterna della Conferenza ad ogni effetto di legge, essendo autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, nell'ambito delle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive, di raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 22;

g) operare il coordinamento della gestione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Ufficio del Segretario generale organizza il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

Art. 25.

(Attuazione del programma annuale degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi previsti dal programma annuale provvedono il Ministero dell'ambiente e le altre Amministrazioni statali, le Regioni, gli enti locali e i consorzi di bonifica, secondo le rispettive competenze, sulla base dei progetti di cui all'articolo 23, comma 4, o dei progetti predisposti dai singoli enti.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti locali sono stipulati gli accordi di programma di cui all'articolo 4.

Art. 26.

(Bacini fluviali dell'Adige e del Reno)

1. La Conferenza può provvedere, in attesa della costituzione degli appositi organismi di gestione, alla salvaguardia ed alla tutela dei bacini fluviali dell'Adige e del Reno con le modalità organizzative e le disponibilità finanziarie previste nel presente Titolo.

2. La Conferenza è inoltre tenuta a raccordare gli interventi del piano per il risanamento del fiume Po con gli interventi programmati dallo Stato, dalle Regioni e dalle province per i bacini dei fiumi Adige e Reno, in relazione anche alla loro rilevanza agli effetti della protezione dell'alto e medio bacino del mare Adriatico.

Art. 27.

(Finanziamento statale)

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Titolo è autorizzata la spesa di lire

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1.650 miliardi per il triennio 1988-1990, ivi compreso lo stanziamento di lire 300 miliardi disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Nell'articolo 17, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: «prodotti dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «e di attività zootecniche».

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Inquadramento a domanda di personale)

1. Nel limite dei posti di organico previsti per il Ministero dell'ambiente il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata e previo superamento di una prova di idoneità.

2. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del comma 1 sarà collocato nel ruolo dopo quello inquadrato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 29.

(Province autonome)

1. Ogni riferimento della presente legge alle Regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 30.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'ar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, come comma 3 dell'articolo 15 del presente testo).

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a Statuto speciale e per la province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(V. articolo 10 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*(Ricerca ed innovazione tecnologica
in materia ambientale)*

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per i piani nazionali di ricerca in materia ambientale, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo speciale per la ricerca applicata istituito dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del fondo, per attività di ricerca applicata rilevante per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del fondo medesimo ovvero attraverso contratti di programma con le imprese destinatarie dei finanziamenti. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'artico-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinché la commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.

3. Le agevolazioni previste dal fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma sono concesse esclusivamente ad imprese i cui impianti siano conformi alle norme vigenti.

4. Per il finanziamento della elaborazione ed attuazione dei piani di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 10 miliardi per l'anno 1990 e di lire 15 miliardi per l'anno 1991.

Art. 12.

(Informazione e divulgazione ambientale)

1. Il programma triennale 1989-1991 individua i programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativi agli interventi ed investimenti previsti. A tal fine è autorizzata la spesa, per il triennio 1989-1991, di lire 30 miliardi, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno 1989, di lire 14 miliardi per l'anno 1990 e di lire 13 miliardi per l'anno 1991.

2. Ogni anno, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V. comma 1 dell'articolo 12 del presente testo).

(V. comma 2 dell'articolo 12 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne e con le regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

Art. 13.

(Sistema informativo e di monitoraggio ambientale)

1. È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990 e di lire 45 miliardi per l'anno 1991 per la prosecuzione delle attività avviate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ed individuate sul programma triennale 1989-1991.

Art. 14.

(Carta geologica)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989, di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 30 miliardi per l'anno 1991, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

Art. 15.

(Disposizioni varie)

1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V. articolo 29 del presente testo).

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione nel 1988 dell'articolo 5 si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 12 e 13, determinato in complessive lire 189 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 290 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti dai rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.

2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990.

3. Ogni riferimento della presente legge alle regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle norme statutarie.

4. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità il cui importo e la cui modalità sono determinati nella sede contrattuale in conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle relative spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli: 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15, comma 2, della presente legge, determinato in lire 232 miliardi per l'anno 1989, in lire 590 miliardi per l'anno 1990 e in lire 793 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: «Programma di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale», nonchè parzialmente utilizzando l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione» per lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 e lire 77 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, determinato in lire 122 miliardi e 500 milioni per l'anno 1989 ed in lire 162 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 21, determinato in complessive lire 120 miliardi per gli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 27, determinato in complessive lire 1.650 miliardi, si provvede: quanto a lire 300 miliardi per il 1988, a valere sullo stanziamento disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto a lire 600 miliardi per il 1989 ed a lire 750 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».